



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

## Circolare n° 8 del 11/12/2018

OGGETTO	SOGGETTI INTERESSATI
<b>1. Le novità fiscali del DL 119/2018</b> 1. <u>Definizione agevolata dei Processi Verbali di Costatazione</u> 2. <u>Nuova definizione agevolata dei ruoli: rottamazione ter</u> 3. <u>Estinzione dei debiti fino a 1000 euro</u> 4. <u>Definizione agevolata ruoli per risorse proprie dell'UE e Iva all'importazione</u> 5. <u>Definizione agevolata delle controversie tributarie</u> 6. <u>Regolarizzazione per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al CONI</u>	Tutti
<b>2. <u>CONAI: novità commercianti di imballaggi vuoti</u></b>	Imprese
<b>3. <u>Nuovo portale ENEA per lavori di ristrutturazione che comportino risparmio energetico</u></b>	Tutti
<b>4. <u>Deducibilità interessi passivi: nuova disciplina</u></b>	Imprese

### 1.1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

Viene introdotta la possibilità di **definire i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018**, per i quali non sia già stato notificato un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio.

L'attivazione di questa procedura prevede la **presentazione da parte del contribuente entro il 31 maggio 2019 di un'apposita dichiarazione integrativa** al fine di regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES/IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.

L'agevolazione consiste **nel versamento delle sole imposte, senza sanzioni e interessi**, dovute sulla base dei rilievi formulati dai PVC, che il contribuente deve accettare in toto.

La procedura può essere attivata per i **periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento**.

La definizione si perfeziona mediante il **versamento totale delle imposte autoliquidate o della prima delle venti rate trimestrali ammissibili** delle imposte dovute, viene esclusa la possibilità di compensare le somme dovute con i crediti disponibili.

### 1.2. NUOVA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI: ROTTAMAZIONE TER

Il Decreto riapre la possibilità di **definizione dei ruoli** affidati all'Agente della Riscossione **tra il 2000 e il 2017**.

Tale possibilità è concessa:

- ai contribuenti che hanno aderito alla prima rottamazione (art. 6 DL 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- ai contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-bis (art. 1 DL 148/2017) **nel solo caso in cui risultino integralmente saldate**, entro il 7 dicembre 2018, **tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018**. Questi ultimi, inoltre, per gli stessi carichi per cui hanno già aderito alla rottamazione bis **non dovranno presentare una nuova domanda**, in quanto saranno automaticamente ammessi ai benefici della rottamazione-ter.

Come in passato la rottamazione-ter prevede lo **stralcio di sanzioni e interessi di mora**; rimangono dovuti il capitale, gli interessi, le spese di procedura e notifica delle cartelle di pagamento.

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Le **novità introdotte** sono le seguenti:

- la possibilità di rateizzare gli importi dovuti in un massimo di **10 rate consecutive** di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno;
- l'applicazione di un **tasso di interesse annuale del 2% a decorrere dal 1 agosto 2019**;
- la possibilità di **utilizzo dei crediti maturati nei confronti della PA** per il pagamento di quanto dovuto;
- è sufficiente il pagamento della prima rata per **l'estinzione delle procedure esecutive** avviate prima dell'adesione alla definizione.

Restano espressamente **esclusi dalla rottamazione** i recuperi di aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE, e alcune specifiche tipologie di sanzioni, nonché i carichi affidati all'Agente della riscossione per risorse proprie dell'UE (per le quali è prevista un'apposita disciplina, di cui parleremo al prossimo paragrafo 1.4).

Con riguardo alle **date da ricordare**:

<b>30 aprile 2019</b>	Scadenza per la <b>presentazione della domanda di adesione alla definizione</b> , contenente l'indicazione dei carichi per i quali si richiede la definizione, le modalità di versamento e l'eventuale numero di rate prescelto, nonché l'intenzione di rinunciare ad eventuali giudizi pendenti.
<b>30 giugno 2019</b>	<b>L'Agente della Riscossione dovrà comunicare</b> ai debitori <b>l'importo complessivo</b> di quanto dovuto, e la data esatta di ciascuna rata in caso di opzione per pagamento rateale.
<b>31 luglio 2019</b>	Dovrà essere <b>versato l'intero importo dovuto, oppure la prima rata</b> in caso di rateazione.

### 1.3. ESTINZIONE DEI DEBITI FINO A 1000 EURO

È prevista la **cancellazione automatica dei debiti di importo residuo al 24/10/2018 inferiore o pari a 1000 euro** comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti da singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo **tra il 1/1/2000 e il 31/12/2010**.

Si evidenzia che:

- i debiti di cui sopra sono automaticamente cancellati anche se rientranti nelle cartelle oggetto di rottamazione ter;
- gli importi versati fino alla data del 23/10/2018 si intendono definitivamente acquisiti e non sono ripetibili;
- gli importi versati dal 24/10/2018 sono da imputarsi alle rate da corrispondere in relazione ad altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, o ad altri debiti scaduti o in scadenza o ancora, in mancanza, sono rimborsati;
- l'importo si riferisce ai **singoli carichi**, non ai singoli tributi o alle singole cartelle.

La cancellazione non si applica alle medesime tipologie di debito escluse dalla rottamazione ter (si veda sopra, paragrafo 1.2).

### 1.4. DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI PER RISORSE PROPRIE DELL'UE E IVA ALL'IMPORTAZIONE

Con riferimento alle risorse proprie tradizionali dell'UE (**dazi**) e **all'IVA riscossa all'importazione**, è prevista la possibilità di definizione agevolata per i carichi affidati all'Agente della Riscossione **dal 2000 al 2017** secondo le modalità esposte al paragrafo 1.2 **con le seguenti eccezioni**:

- **sono dovuti gli interessi di mora** conteggiati dal 1/5/2016 al 31/7/2019 (ai quali si aggiunge l'interesse annuo del 2% a partire dal 1/8/2019);
- **L'Agente della Riscossione comunica gli importi** dovuti ai fini della definizione e scadenze esatte delle eventuali rate **entro il 31/7/2019**;

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

- la **prima rata/unica soluzione ha scadenza il 30/9/2019**;
- le risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi) **non potranno essere compensate** con i crediti maturati nei confronti delle PA.

## 1.5. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Viene riproposta la **definizione agevolata delle controversie** attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti in ogni stato e grado del giudizio**, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La definizione richiede il **pagamento di un importo pari al valore della controversia** ossia l'importo del tributo **al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni** irrogate con l'atto impugnato.

## 1.6. REGOLARIZZAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISCRITTE AL CONI

Viene prevista la possibilità, anche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, di effettuare le seguenti regolarizzazioni:

- **Dichiarazione integrativa speciale** da presentare entro il 31/05/2019, per tutte le imposte dovute e per ciascun periodo d'imposta, nel limite di 30.000 euro imponibile annuo, versando l'imposta sostitutiva del 20%;
- **Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e di adesione**, per il quale è richiesto il versamento di un importo pari al:
  - 50% delle maggiori imposte accertate (con esclusione dell'IVA, dovuta integralmente);
  - 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- **Definizione agevolata delle liti pendenti** dinanzi alle Commissioni tributarie.

**Non ci si può avvalere delle predette definizioni** nel caso in cui per ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente il reclamo/ricorso, l'ammontare di **ciascuna imposta**, IRES o IRAP, accertata o contestata, è **superiore a euro 30.000**.

## 2. CONAI: NOVITÀ COMMERCianti DI IMBALLAGGI VUOTI

Ritenendo di fare cosa utile alla nostra Clientela, riportiamo alcune indicazioni fornite dal CONAI in relazione alle novità in vigore dall'anno 2019. Invitiamo tutti i clienti interessati ad effettuare gli approfondimenti necessari.

### Modifiche allo Statuto e al Regolamento

- la cosiddetta "*prima cessione*" (rilevante ai fini dell'applicazione del Contributo ambientale Conai) è considerata il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
  - (a) dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
  - (b) del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiara tale.
- la storica dicitura "Contributo ambientale Conai assolto" si riferisce esclusivamente agli imballaggi pieni.

Ai soli fini dell'applicazione del Contributo Ambientale Conai (di seguito anche CAC), il commerciante di imballaggi vuoti è stato dunque equiparato all'ultimo produttore di imballaggi, spostando, quindi, il prelievo del CAC al momento del trasferimento dell'imballaggio al primo effettivo "utilizzatore" (vale a dire il soggetto che acquista/ricive l'imballaggio per confezionare le proprie merci).

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

## Nuovi adempimenti per i commercianti di imballaggi vuoti

I **commercianti di imballaggi vuoti**, indipendentemente da contestuali altre attività non rilevanti ai fini del CAC o comunque non riferite ad imballaggi, sono tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i **produttori di imballaggi** e per gli **importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita** e, in particolare:

- a.** a rilasciare una specifica attestazione di esenzione dal CAC al fornitore cedente, (che sia produttore o a sua volta commerciante di imballaggi vuoti) diretta per conoscenza anche al Conai con la quale dichiarano, tra l'altro, di essere consorziati al Conai e di impegnarsi ad assolvere direttamente agli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC;
- b.** ad applicare il CAC con le modalità della "prima cessione" nelle fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il CAC in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi;
- c.** a dichiarare e versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate.

**ATTENZIONE:** il CAC è dovuto al Conai sempre dal soggetto (produttore o commerciante di imballaggi vuoti) che effettua la "prima cessione" nel territorio nazionale all'utilizzatore (diverso dal commerciante di imballaggi vuoti) secondo modalità e termini previsti dalle citate disposizioni consortili.

Nel contempo, per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso Conai ha introdotto anche una procedura agevolata.

## 3. NUOVO PORTALE ENEA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CHE COMPORTINO RISPARMIO ENERGETICO

Come anticipato con le nostre Circolari n. 1 e n. 5 del 2018, si segnalano importanti modifiche alla disciplina dei vantaggi fiscali collegati ai lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.

“*Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico*” conseguito a seguito della realizzazione degli **interventi di ristrutturazione che comportino risparmio energetico**, è istituito l'**obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati**.

Dal 21 novembre 2018 è possibile inviare i dati relativi agli interventi di cui sopra accedendo e registrandosi al portale ENEA <http://ristrutturazioni2018.enea.it>, dove è disponibile anche una **Guida Rapida per la compilazione del modello**. Il sito riporta anche l'indicazione puntuale dei lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico e, quindi, soggetti a comunicazione obbligatoria. Si segnala che anche l'**acquisto di elettrodomestici** di classe A e A+ per il quale si usufruisce del *bonus mobili* è oggetto dell'obbligo di comunicazione all'ENEA.

I lavori interessati sono quelli che hanno avuto **data fine lavori / collaudo nel 2018**, e in particolare:

- per i lavori conclusi (o opere collaudate) tra il 1 gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, la comunicazione va effettuata entro il **19 febbraio 2019**;
- per i lavori conclusi (o opere collaudate) dal 22 novembre 2018 al 31 dicembre 2018, la comunicazione va effettuata **entro 90 giorni** dalla data fine lavori/collaudo.

## 4. DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI: NUOVA DISCIPLINA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo che, attuando la legge di delegazione europea 163/2017, modifica l'art. 96 TUIR e introduce importanti novità in tema di deducibilità degli interessi passivi, applicabili dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018.

Come noto, la norma prevede che il saldo algebrico tra interessi passivi ed interessi attivi sia deducibile nel limite del 30% Risultato Operativo Lordo (ROL).

*Studio Triberti Colombo & Associati*



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI    COMMERCIALISTI    CONSULENTI del LAVORO

## Estensione limiti di deducibilità

I limiti di deducibilità degli interessi passivi sono estesi alle seguenti fattispecie, prima escluse:

1. Interessi **passivi capitalizzati**;
2. Interessi derivanti dai **debiti di natura commerciale**;
3. Interessi passivi relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione** per le società che svolgono in via effettiva e prevalente **attività immobiliare**.

## Interessi attivi e ROL

Viene prevista la **possibilità di riportare in avanti anche gli interessi attivi**, oltre che l'eccedenza di ROL. E' prevista la sostituzione dell'attuale metodo di calcolo del ROL, basato su dati contabili, con un nuovo sistema riferito a dati fiscali. Tale metodo di calcolo prevede che i valori di riferimento devono essere assunti *"nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa"*.

La nuova previsione non esclude più dal calcolo del ROL i **componenti positivi e negativi di natura straordinaria** derivanti da trasferimenti d'azienda o rami d'azienda e prevede la **possibilità di riporto delle eccedenze di ROL** esclusivamente nei **cinque successivi periodi d'imposta**.

Infine, è previsto un **criterio FIFO** di utilizzo del ROL in compensazione con gli interessi passivi: in caso di eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi dello stesso periodo e dei periodi precedenti, deve essere utilizzato prioritariamente il 30% del ROL prodotto nel corso dell'esercizio e poi il 30% di quello riportato dai periodi di imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo di imposta meno recente.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Studio Triberti Colombo & Associati

*Studio Triberti Colombo & Associati*

Milano - Via Carducci 32 - 20123  
Tel. +39 02 855.031  
Fax. +39 02 855.035.00

Torino - Piazza Carlo Felice 18 - 10121  
Tel. + 011.538.386  
Fax +011.537.389

Roma - Via Boncompagni 93 - 00187  
Tel. +06.97273788  
Fax +06.97273584.00